


# I REGOLAMENTI PROVINCIALI: N. 109



## PROVINCIA DI PADOVA

*REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO IN MODALITA'  
TELEMATICA DELLE SEDUTE DELIBERATIVE DEGLI  
ORGANI ISTITUZIONALI DELLA PROVINCIA DI PADOVA*



*Approvato con D.C.P. in data 30.9.2024 n. 19 di reg.*

# **REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO IN MODALITÀ TELEMATICA DELLE SEDUTE DELIBERATIVE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELLA PROVINCIA DI PADOVA**

## **Capo I Disposizioni generali**

### **Art. 1 Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute deliberative degli organi istituzionali della Provincia di Padova nel caso in cui le stesse si svolgano in videoconferenza o audio-conferenza da remoto o in modalità mista.
2. La decisione sulle modalità di svolgimento delle sedute spetta al Presidente della Provincia, per le sedute del Consiglio provinciale, dell'Assemblea dei Sindaci e della Conferenza dei capigruppo, ai singoli Presidenti delle Commissioni consiliari, per le sedute delle stesse.

### **Art. 2 Principi e criteri**

1. Il presente regolamento è ispirato ai principi di pubblicità di cui all'articolo 38 del d. lgs n. 267/2000:
  - a) **pubblicità:** le sedute del Consiglio provinciale, dell'Assemblea dei Sindaci e della Commissioni consiliari sono pubbliche e sono trasmesse in diretta streaming sul portale istituzionale della Provincia. Fanno eccezione le sedute che hanno carattere riservato secondo il regolamento del Consiglio provinciale e le riunioni della Conferenza dei capigruppo. La trasmissione in streaming è sospesa qualora si renda necessario procedere allo svolgimento della trattazione di argomento in modalità segreta, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio provinciale. In ogni caso la diffusione delle videoriprese deve rispettare i principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza, evitando l'alterazione del significato delle opinioni espresse, e quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
  - b) **trasparenza:** si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza, e mediante la preventiva informazione ai componenti degli organi istituzionali contenuta nell'avviso di convocazione. Fanno eccezione i casi di riunioni dettati da esigenze contingenti, o al di fuori di una ordinaria programmazione, ferma restando comunque la necessità di garantire il più ampio supporto possibile e l'informazione necessaria a partecipare alla riunione;
  - c) **tracciabilità:** è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali in qualunque formato essi siano redatti.

### **Art. 3 Requisiti tecnici**

1. La partecipazione a distanza alle sedute deliberative degli organi istituzionali comporta la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale con il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.
2. Gli strumenti telematici da utilizzare nelle sedute devono garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
  - a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
  - b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
  - c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
  - d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;

- e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli Consiglieri;
  - f) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
  - g) la garanzia della segretezza delle sedute nei casi stabiliti dalla legge e dai regolamenti;
  - h) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
  - i) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei *files* dei lavori.
2. La piattaforma deve garantire che il Segretario generale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

#### **Art. 4 Convocazione**

1. Fermo restando quanto previsto dallo Statuto e dal vigente regolamento del Consiglio provinciale, con l'avviso di convocazione è specificata la modalità di svolgimento della seduta, se in presenza, in videoconferenza da remoto o in modalità mista.

#### **Art. 5 Partecipazione alle sedute e svolgimento delle stesse**

1. I componenti degli organi istituzionali partecipano a distanza alle sedute convocate in videoconferenza da remoto nell'ora e nel giorno fissato nell'avviso di convocazione.
2. La partecipazione a distanza alle sedute deliberative degli organi istituzionali comporta la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale con il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.
3. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo quanto indicato nel primo periodo del successivo art. 8.
4. Ciascun componente od altro soggetto chiamato a partecipare o intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio provinciale, delle Commissioni consiliari, Conferenza dei capigruppo e Assemblea dei Sindaci deve prestare massima cura ed attenzione all'utilizzo corretto del proprio account di accesso al sistema di audio-videoconferenza (piattaforma) e all'utilizzo del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

#### **Art. 6 Accertamento del numero legale**

1. All'inizio della seduta il Segretario Generale accerta l'identità dei componenti degli organi istituzionali presenti e la sussistenza del numero legale mediante riscontro a video ed appello nominale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
2. L'accertamento di cui al comma precedente, nel caso delle Commissioni consiliari e della Conferenza dei capigruppo viene effettuato dal personale assegnato alle funzioni di verbalizzazione.
3. La modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
4. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i componenti presenti in aula che quelli collegati da remoto. La presenza assicurata in tali modalità è valida ai fini dell'eventuale attestazione delle modalità di espletamento del mandato per la fruizione dei permessi per assentarsi dal lavoro.

## **Capo II**

### **Sedute del Consiglio provinciale, delle Commissioni consiliari e delle Conferenze dei capigruppo**

#### **Art. 7**

##### **Svolgimento delle sedute**

1. I lavori del Consiglio provinciale, delle Commissioni consiliari e delle Conferenze dei capigruppo sono regolati secondo le prescrizioni dello Statuto e del Regolamento del Consiglio provinciale.
2. Coloro i quali hanno il compito di presiedere gli organi di cui al punto precedente, assumono le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare:
  - a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Presidente può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza; in alternativa può disporre una sospensione dei lavori fino a 30 minuti per consentire la effettiva partecipazione del componente impossibilitato per motivi tecnici;
  - b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare per i quali si procede, in seconda convocazione, ovvero in altra seduta secondo il Regolamento del Consiglio provinciale.
3. Per quanto riguarda l'ordine dei lavori delle sedute si osservano le prescrizioni del Regolamento del Consiglio provinciale.

#### **Art. 8**

##### **Sedute in forma mista**

1. Le sedute del Consiglio provinciale, delle Commissioni consiliari e delle Conferenze dei capigruppo possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.
2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i Consiglieri presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'assemblea.

#### **Art. 9**

##### **Regolazione degli interventi**

1. La regolazione degli interventi è regolata secondo le prescrizioni del Regolamento del Consiglio provinciale.
2. I Consiglieri sono tenuti a tenere il microfono spento, a prenotarsi in chat in caso di intervento, specificando in tale sede il motivo dello stesso e ad attivare il microfono solo dopo aver ottenuto la parola.
3. I componenti ammessi intervengono previa ammissione del Presidente, attivando la propria videocamera ed il microfono che devono restare disattivati nel momento in cui sono in corso altri interventi.
4. Per garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni, il personale addetto alla gestione tecnica della seduta deve provvedere immediatamente a disattivare i microfoni impropriamente attivati.
5. Il Presidente, dopo aver richiamato all'ordine i componenti che siano intervenuti senza autorizzazione, può disporre la disattivazione del microfono.

## **Art. 10** **Votazioni**

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente pone in votazione lo stesso.
2. Il voto è espresso:
  - a) per chiamata nominale da parte del Segretario generale, mediante attivazione da parte del Consigliere della videocamera e del microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione;
  - b) mediante dichiarazione di voto nel corso dell'intervento;
  - c) avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l'accertamento della identità dei componenti votanti e l'espressione del voto.
3. Il Presidente, nel caso di cui alla lettera a), con l'assistenza del Segretario:
  - accerta, attraverso il riscontro audio e video del componente chiamato per appello nominale ad esprimere il voto, il voto espresso dai Consiglieri che partecipano alla seduta in videoconferenza;
  - aggiunge ai voti così accertati quelli già espressi in sede di dichiarazione di voto;
  - proclama conseguentemente il risultato di ogni votazione.
4. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Presidente può:
  - a) riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i Consiglieri collegati ma impossibilitati a partecipare sono considerati assenti giustificati;
  - b) rimandare l'esito della votazione qualora la stessa possa alterare le posizioni assunte nella seduta dell'organo istituzionale.

## **Art. 11** **Votazioni a scrutinio segreto**

1. Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, la piattaforma deve garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al Consigliere che lo ha espresso.
2. Ciò può avvenire anche tramite sistemi di espressione di voto/preferenza e/o l'utilizzo di schede/modelli preimpostati dagli uffici, che garantiscano la segretezza del votante.

## **Art. 12** **Verbali**

1. Il verbale della seduta e delle altre adunanze dà atto della circostanza che la seduta si è svolta in modalità telematica (videoconferenza) o in forma mista.
2. Il verbale deve contenere le seguenti informazioni:
  - a) giorno e ora di inizio della seduta;
  - b) nominativi dei componenti che partecipano in videoconferenza, in presenza ovvero sono assenti;
  - c) la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
  - d) la modalità di svolgimento della seduta (seduta pubblica o segreta) e la relativa forma di votazione;
  - e) esito delle votazioni.
3. La registrazione della seduta sarà conservata agli atti della Segreteria Generale per la durata prevista dalle norme in vigore.

4. Resta ferma la possibilità per il singolo componente di chiedere successivamente la trascrizione integrale degli interventi o copia della registrazione audio video.

### **Capo III**

#### **Norme finali**

#### **Art. 13**

##### **Sedute dell'Assemblea dei Sindaci**

1. La disciplina prevista nel presente regolamento si applica, per quanto compatibile e nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto, anche alle sedute dell'Assemblea dei Sindaci, che potranno svolgersi sia da remoto sia in modalità mista fino all'approvazione di specifica disciplina da parte dell'Assemblea stessa.

#### **Art. 14**

##### **Protezione dei dati personali**

1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio provinciale, i Sindaci, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti (come i componenti di organismi dell'Ente stesso) che partecipano alle sedute degli organi istituzionali ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.

2. Al fine di assicurare la sola ripresa di tali soggetti, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico eventualmente presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio (emiciclo) riservato ai componenti degli organi istituzionali.

3. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

#### **Art. 15**

##### **Rinvii**

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, è fatto espresso rinvio allo Statuto, al Regolamento del Consiglio provinciale e ad altre disposizioni normative in materia, in tempo e luogo vigenti.